

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## **ONERI INFORMATIVI**

## MODIFICHE PREVISTE DALLA CIRCOLARE N. 696 DEL 17 MARZO 2022 RISPETTO ALLA PRECEDENTE DISCIPLINA

## ONERI MODIFICATI

1) Ripristino dell'erogazione del contributo in più quote annuali, ad eccezione delle domande					
con finanziamento di importo non superiore a 200.000,00 euro per le quali il medesimo					
contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.					
Riferimento normativo interno	Paragrafo 13 della circolare n. 696				
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro		
			Х		

In seguito al recepimento dell'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), è stato disposto il ripristino dell'erogazione del contributo in più quote per le domande presentate dalle imprese alle banche e intermediari finanziari dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di procedere all'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000,00 euro. Conseguentemente, rimane confermata l'erogazione del contributo in un'unica soluzione per tutte le domande di agevolazione presentate dalle *PMI* ai *soggetti finanziatori* a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, nonché per le domande presentate a decorrere:

- a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della *PMI* non è superiore a 100.000,00 euro, come già disposto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della *PMI* non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120;

c) dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della *PMI* non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dalla legge di bilancio 2022.

2) Semplificazione della richiesta di erogazione con eliminazione dell'allegato 8				
Riferimento normativo interno	Punto 13.4 e paragrafo 13 bis della circolare n. 696			
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro	
X				

Il *modulo RU* (allegato 3 alla circolare n. 696), atto a richiedere la prima quota di contributo o la quota unica nei casi previsti al punto 13.2 della circolare n. 696, deve essere trasmesso al *Ministero* attraverso la *piattaforma*, corredato della seguente documentazione:

- *a)* dichiarazione/i liberatoria/e, redatta/e secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica;
- b) nel caso di *investimento* realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di *investimento*, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori;
- c) in caso di contributo superiore a 150.000,00 euro, qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

Per le richieste di erogazione della prima quota o della quota unica di contributo concesso a fronte della realizzazione di investimenti 4.0, nel caso in cui gli stessi riguardino l'acquisto o l'acquisizione in leasing di beni materiali previsti nella prima sezione dell'allegato 6/A, le PMI non sono più tenute alla trasmissione di un apposito allegato relativo alla dichiarazione di interconnessione e integrazione dei beni agevolati (allegato 8 al precedente provvedimento direttoriale aggiornato con le modifiche di cui alla circolare 10 febbraio 2021, n. 434), ma potranno attestare le medesime caratteristiche dei beni direttamente nel modulo RU secondo lo schema (allegato 3) allegato alla circolare n. 696. Si precisa, inoltre, che rimane in essere la procedura che prevede per l'attivazione del pagamento delle quote successive alla RU la necessità di inviare, con cadenza annuale, la "Richiesta di Pagamento".